

Codice A1816B

D.D. 18 dicembre 2020, n. 3501

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNPO563 - Rinnovo concessione demaniale gratuita, per il mantenimento di un ponticello (sup. mq 9,44) sul corso d'acqua denominato rio di Rittana, loc. Tanara, nel comune di Rittana (CN). Richiedenti: Sig. BRUNO Tiziano e Sig.ra PERONA Patrizia.



ATTO DD 3501/A1816B/2020

DEL 18/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNPO563 – Rinnovo concessione demaniale gratuita, per il mantenimento di un ponticello (sup. mq 9,44) sul corso d’acqua denominato rio di Rittana, loc. Tanara, nel comune di Rittana (CN). Richiedenti: Sig. BRUNO Tiziano e Sig.ra PERONA Patrizia.

Vista la domanda di rinnovo della concessione demaniale gratuita presentata dal Sig. Bruno Tiziano in data 02/11/2020, ns. prot. n. 54331/A1816B, rilasciata con disciplinare Rep. n. 2320 del 28/02/2012, per il mantenimento di un ponticello (sup. mq 9,44) sul corso d’acqua denominato rio di Rittana, loc. Tanara, nel comune di Rittana (CN) e successiva richiesta di subentro, inviata dalla Sig.ra Perona Patrizia datata 24/11/2020, ns. prot. n. 59034/A1816B del 26/11/2020, in qualità di erede unica del Sig. Perona Pietro, primo contitolare della concessione demaniale, deceduto a Cuneo il 18/06/2018 (*vd Certificato di morte del Comune di Cuneo del 21/06/2018*) ed individuata catastalmente al F. 3, mappale 92 in comune di Rittana (CN).

Vista la dichiarazione della Sig.ra Perona Patrizia, datata 23/11/2020, agli atti in data 26/11/2020, prot. n. 59034/A1816B, dalla quale si evince che è unica erede del de cuius Perona Pietro cointestatario della concessione Rep. n. 2320 del 28/02/2012, la quale richiede il subentro alla concessione sopra citata.

Considerato che all’istanza di rinnovo della concessione è stata allegata la dichiarazione del Tecnico abilitato, Arch. Stefano Meiranesio, redatta in data 03/11/2020, attestante la non modificazione dello stato dei luoghi e del tipo d’uso e che non sono state apportate variazioni all’opera già autorizzata con P.I. 5043, rilasciata dalla Regione Piemonte – Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, Autorità Idraulica competente, con D.D. n. 108/DB1410 del 24/01/2012.

Vista la concessione demaniale, rilasciata ai Sigg. Bruno Tiziano e Perona Pietro con Disciplinare n. di rep. 2320 del 28/02/2012, approvata con D.D.108/DB1410 del 24/01/2012, con scadenza il 31/12/2020.

Considerato che occorre rilasciare il relativo provvedimento concessorio ai sensi del Regolamento

Regionale n. 14/R /2004 emanato in data 06/12/2004 e s.m.i..

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Considerato che l'istruttoria è stata esperita positivamente.

Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente Determinazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998 art. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. 44/2000, art. 59;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 art. 17;

determina

- di concedere ai Sigg. Bruno Tiziano e Perona Patrizia, in qualità di subentrante al de cuius Perona Pietro, il rinnovo della concessione demaniale gratuita (disciplinare di Rep. n. 2320 del 28/02/2012 con scadenza il 31/12/2020) per il mantenimento di un ponticello (sup. mq 9,44) sul corso d'acqua denominato rio di Rittana, loc. Tanara, nel comune di Rittana (CN), individuata catastalmente al F. 2, mappale 198 in comune di Rittana (CN);

- di accordare la concessione a titolo precario per **anni nove, a decorrere dalla data di scadenza fino al 31/12/2029**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni meglio descritte nella bozza di disciplinare citata in premessa e allegata alla presente determinazione;

- di stabilire che ai sensi della l.r. 12/2004 e s.m.i., della l.r. 5/2012 art. 23 e della d.d. 291/A18016A del 08/02/2016, trattandosi del mantenimento di un ponticello di superficie fino ai mq 15,00, nella fattispecie un ponticello con superficie pari a mq 9,44, la concessione è rilasciata a titolo gratuito e non è prevista la costituzione di alcun deposito cauzionale (art. 10 comma 4)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Schema disciplinare di rinnovo concessione gratuita per occupazione sedime demaniale

-servitù CNPO563-

Rep. n° **del**

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione demaniale gratuita (Rep. n. 2320 del 28/02/2012) per l'occupazione di sedime demaniale con un ponticello (sup. mq 9,44) sul rio di Rittana, loc. Tanara, nel comune di Rittana (CN), ai sensi del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i..

Richiedenti: Sig. Bruno Tiziano nato a() il – CF,
residente incomune, **Sig.ra Perona Patrizia** nata a
..... (....) il -C.F., residente in comune, in qualità di
erede unica del padre, Sig. Perona Pietro, nato a Rittana il 26/10/1933 – C.F.
PRNPTR33R26H326W, deceduto il 18/06/2018.

Art. 1 - Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione demaniale (Rep. n. 2320 del 28/02/2012) per l'occupazione di sedime demaniale con un ponticello (sup. mq 9,44) sul rio di Rittana, loc. Tanara, nel comune di Rittana (CN) ed individuata catastalmente al F. 3, mappale n. 92 del comune di Rittana. Il rinnovo della concessione è accordato fatte salve le competenze di ogni altro Ente o Amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per il mantenimento dell'opera.

Il rinnovo della Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con servitù di cui all'art. 1, viene accordato con riferimento all'Autorizzazione Idraulica (ex R.D. 523/1904) P.I.

5043 rilasciata dalla Regione Piemonte – Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, Autorità Idraulica competente, con D.D. n. 108/DB1410 del 24/01/2012 ed alla dichiarazione tecnica a firma di Tecnico abilitato, datata 03/11/2020 relativa alla non modificazione dello stato dei luoghi, il tipo d'uso e che non sono state apportate variazioni all'opera già autorizzata, allegata a far parte integrante del presente Disciplinare. Il mantenimento dell'opera oggetto della concessione, la gestione e la manutenzione della medesima dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, contenute nell'autorizzazione idraulica sopra richiamata.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni nove e pertanto con scadenza al 31/12/2029**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme

amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare il sedime demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o allo stesso sedime demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dell'opera ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dell'opera la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone.

Ai sensi della l.r. 12/2004 e s.m.i., della l.r. 5/2012 art. 23 e della D.D.291/A1801A del 08/02/2016, trattandosi del mantenimento di un ponticello di superficie fino a 15 mq, nella fattispecie un ponticello con superficie pari a 9,44 mq, la concessione è rilasciata a titolo gratuito.

Art .6 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo

carico del concessionario.

Art. 7 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 8 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio nel comune di, via n. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li,

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

Il Dirigente di Settore

Arch. Graziano Volpe